

STATUTO

Patto Cristiano Esteso – Movimento politico e socio-popolare con impegno anche culturale assistenziale, anche per gli italiani all'estero, - con Sede in Reggio Calabria alla Via Quarnaro II n. 39

TITOLO I

Art. 1)

E' costituita un' Associazione denominata "PATTO CRISTIANO ESTESO", Movimento politico e socio-popolare, interessata al miglioramento della vita sociale e lavorativa degli italiani mediante un continuo impegno oltre che nell'area della politica anche nell'ambito della cultura, dell'assistenzialità, della promozione sociale, della ricreatività. Il simbolo del Movimento è così descritto: il nome "Patto Cristiano Esteso" scritto a cerchio con lettere bianche su sfondo rosso e con al centro un fiocco bianco contenente al proprio interno l'acronimo P.A.C.E. scritto in bianco.

Art. 2)

L'Associazione PATTO CRISTIANO ESTESO opera nell'ambito Nazionale, non ha fini di lucro, ha durata illimitata, con processi di decisioni organizzative di ampia trasparenza in modo da favorire la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti gli aderenti, si ispira ai valori cristiano sociali e riconosce gli indirizzi ed i principi contenuti nella Bibbia.

Art. 3)

L'Associazione ha Sede legale in REGGIO CALABRIA alla via Quarnaro II n. 39; il cambio della sede non comporta modifica statutaria.

SCOPI

Art. 4)

L'Associazione PATTO CRISTIANO ESTESO ha i seguenti scopi:

- a) incrementare le attività culturali in tutti i suoi settori, compreso quello degli Italiani all'estero;
- b) promuovere tutte quelle iniziative che mirino allo sviluppo della personalità della collaborazione fra le classi sociali, della solidarietà, fraternità mutua assistenza, impegnandosi, anche, alla tutela dei lavoratori ed al miglioramento delle loro attività e dei loro ambienti operativi;
- c) contribuire al miglioramento morale de cittadini attraverso l'utilizzazione del tempo libero nelle sue molteplici estrinsecazioni e manifestazioni favorendo l'esercizio de diritto alla ricreazione, al riposo e alla assistenza, con particolare attenzione a tutti i casi di intervento riguardanti la protezione civile;
- d) sensibilizzare gli aderenti alle problematiche sociali nazionali ed estere, al fine di stimolare lo spirito di amicizia e di rispetto tra le genti;
- e) di promuovere e favorire l'azione associativa nei vari settori della vita sociale, con criteri ed iniziative diversificate mediante un'azione programmata ed integrata di

interventi di ricerca al fine di consentire una migliore qualità della vita e di tutela di ambiente;

f) dare assistenza attraverso forme morali e materiali ai soci, ai loro familiari, ed a quanti versano in stato di indigenza, prestando particolare attenzione alle famiglie ed in particolare a quelle meno abbienti;

g) prendere tutte quelle iniziative nel campo della cultura, dello sport, del turismo e dell'arte, meglio rispondenti alle esigenze dei suoi soci, ponendo sempre particolare attenzione alle iniziative inerenti la promozione sociale di cui alla legge 383/00;

h) stabilire e stipulare intese, accordi, convenzioni nonché collaborazione con analoghe realtà associative e con associazioni specifiche che svolgono funzioni di servizio e di protezione a favore dei lavoratori, delle famiglie e dei cittadini, sempre allo scopo di garantire migliori servizi sociali e promuovere la difesa dei loro diritti presso le pubbliche istituzioni e nelle sedi consentite dalle leggi che regolano l'associazionismo; promuovere inoltre ogni collaborazione finalizzata allo scambio dei servizi e delle attività ai fini sociali. Pertanto il Movimento si impegna a stabilire accordi specifici per ottenere per la sede centrale e le sezioni dipendenti i servizi di patronato e di caf;

i) il Movimento si propone di diventare un centro di servizi sociali che, dal volontariato al Patronato, compresa la formazione professionale dei soci, sia in grado di fornire servizi utili e necessari tali da facilitare e migliorare la vita e la vivibilità delle famiglie, dei cittadini e dei lavoratori;

j) l'organizzazione si doterà nel tempo di un suo organo di informazione e utilizzerà gli strumenti che l'informatica offre per migliorare i servizi e la comunicazione sia tra i soci che con le realtà ad esse esterne e compatibili;

k) ogni altro servizio ed aspetto specifico delle attività riferibili e consequenziali a quelle indicate formerà parte di un regolamento di esecuzione che il consiglio direttivo approverà non appena possibile.

l) Potrà ancora l'associazione costituirsi in movimento politico per partecipare a consultazioni elettorali nazionali, regionali, provinciali, comunali e di circoscrizione. A tal uopo potrà istituire alleanze con altri movimenti o partiti politici per il raggiungimento dello scopo di cui sopra sottoscrivendo patti sociali, parasociali con i medesimi volti esclusivamente all'attività politica.

Art. 5)

L'Associazione è retta dai principi del Volontariato, della Previdenza, della Mutualità e della promozione sociale, secondo gli intendimenti della Legge dello Stato n. 266, del 11 Agosto 1991, e di tutte le Leggi Regionali in materia di Volontariato Sociale, nonché secondo gli intendimenti della legge 383 del 7 dicembre 2000;

il Movimento si propone, anche, di:

a) promuovere studi ed iniziative giuridiche, d'orientamento e informazione, rivolti ad affrontare e sostenere iniziative miranti alla Tutela dei Diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione a tutti i Cittadini, avendo pure cura di porre in essere e sostenere iniziative finalizzate alla Tutela dei Diritti Civili degli interessi dei Lavoratori e delle loro famiglie ivi compresi i lavoratori militari, anche in relazione ai diritti alla salute ed alla sicurezza, alla condizione giuridica, al trattamento economico

e pensionistico, e in special modo per le persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico, familiare, economico e in generale per tutti quei cittadini in condizione di bisogno (minori, anziani, portatori di handicap, ecc.)

b) promuovere e incrementare il libero associazionismo, quello del volontariato, della protezione civile, dell'assistenza, quello sportivo, la formazione di quadri direttivi e tecnici attraverso l'organizzazione di attività diverse ed in particolare delle attività sportive promozionali, favorendo l'affiliazione al CONI dei propri Organismi di Base, effettuando e/o partecipando a manifestazioni sportive campionati e per questo affiliandosi a organizzazioni specifiche.

c) promuovere la costituzione di Associazioni, Sezioni zonali, Circoli, Club o Comitati, Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, Fondazioni, Cooperative, Cooperative Sociali e loro Consorzi, territoriali e/o nazionali ed europee, per la promozione delle attività sociali secondo le finalità statutarie e favorire la costituzione di ogni altra forma associativa e di aggregazione, anche per la costruzione e/o gestione di impianti sportivi, ricreativi, parchi e parchi tecnologici, e, più in generale, la costruzione e/o gestione di strutture ed immobili destinati ai servizi alla persona ed ai servizi sociali, quali centri di interesse, luoghi di incontro anche per persone anziane o disabili, scuole e asili, strutture Sanitarie e di assistenza, biblioteche e centri di promozione dell'arte, delle tradizioni, della cultura e della ricerca scientifica, strutture cimiteriali, ecc. ecc., ma anche opifici (pubblici e/o privati) per la produzione di beni e servizi, senza scopo di lucro;

d) promuovere, nel proprio ambito la costituzione o l'affiliazione di Associazioni, Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale Fondazioni, Cooperative, Cooperative Sociali e loro Consorzi, Territoriali, Nazionali ed Internazionali fra operatori dello Sport, del Terzo Settore e del Non Profit, tra Imprese Sociali e non, tra lavoratori e lavoratori delle Forze Armate;

e) costituire, associare e/o cooptare organizzazioni e strutture, purché gestite e amministrare democraticamente, a livello locale, nazionale e internazionale, atte alla promozione e gestione di attività Culturali, Turistiche, Agrituristiche, dello Sport e del Tempo Libero, della Formazione, di Aggregazione Sociale, nonché di attività tendenti all'offerta di servizi reali al cittadino e alle imprese (sociali e non) che abbiano come riflesso anche la sicurezza e l'occupazione;

f) nell'ambito delle finalità statutarie, oltre che attività e manifestazioni sportive dilettantistiche, promuovere anche attività ricreative, culturali, teatrali, per la tutela dell'arte e delle tradizioni storiche e folkloristiche, feste e intrattenimenti anche spettacolistici, anche a scopo di beneficenza e organizzate sia in autonomia, che nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI e degli Enti di Promozione Sociale riconosciuti o Enti Pubblici e Privati con medesimi o affini scopi sociali;

g) realizzare a favore degli iscritti e delle loro famiglie, e più in generale a favore del cittadino in condizioni di bisogno e nei limiti consentiti dalle proprie possibilità, assistenza morale, culturale e sociale, ma anche assistenza giuridica, legale e previdenziale, nonché assistenza tecnico/sportiva.

h) realizzare momenti di confronto e di discussione con le Istituzioni su problematiche sportive e socio/culturali, del lavoro e dei diritti civili in genere, ivi compresi quelli dei lavoratori;

- i) collaborare con Istituti Universitari e di Ricerca, Scuole di specializzazione, Enti Pubblici e Privati, al fine di organizzare incontri, convegni, seminari, conferenze, studi. e ricerche e quant'altro utile per il raggiungimento degli scopi sociali;
- j) operare nei campi dell'informazione, mediante la pubblicazione di riviste, o periodici sociali specializzati, dell'informatica, della didattica, degli interventi sociali, nonché progettare e/o organizzare proposte e servizi di assistenza/consulenza giuridico/legislativa, amministrativa, legale, assicurativa, logistica, di promozione del territorio, dello sport dilettantistico, della cultura e dell'arte, dell'ambiente e del turismo,, del turismo termale e dell'alimentazione naturale;
- k) promuovere e stipulare accordi e convenzioni con lo Stato Italiano e con quelli Esteri, con Organismi Internazionali, con le Regioni e gli Enti Locali, con Enti di Previdenza e Assicurativi, statali e privati, cori altri Enti e Pubbliche istituzioni Italiane ed Estere, con Enti di Promozione Sociale ed altresì con privati che comunque operino od intendano operare nei settori di interesse del sodalizio;
- l) promuovere, sviluppare e potenziare, tra i propri iscritti e le loro famiglie, la pratica di tutte quelle attività e discipline che .possano migliorare il benessere fisico e psichico e che perseguano lo sviluppo e l'integrazione della personalità, la gestione dello stress nei suoi vari aspetti e tutto quanto concerne la salute, la difesa dei consumatori e dei lavoratori;
- m) sviluppare tutte quelle attività che abbiano come obiettivo primario l'applicazione di una "filosofia" che sia rispettosa dell'ambiente e del suo sviluppo al fine di contribuire ad una riconversione industriale e agricola che, tenga in massima considerazione il "massimo sviluppo sostenibile" incentivando produzioni alimentari biologiche, biodinamiche e naturali;
- n) realizzare iniziative volte alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali, loro recupero attraverso la realizzazione di tecnologie avanzate e di ricerca applicata;
- o) contribuire al "massimo sviluppo antropico sostenibile";
- p) realizzare iniziative di solidarietà sociale a favore di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico, familiare, economico e sociale, attraverso le attività istituzionali proprie dell'Ente, nell'ambito dell'assistenza sociale in genere, ed in particolare nell'ambito della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, della promozione della cultura e dell'arte oltre che dello sport dilettantistico e dei servizi alla persona in generale, e, in particolare, a favore dei minori e dei "minori a rischio", affrontando le tematiche del disagio giovanile e della dispersione scolastica, ovvero a favore degli anziani, portatori di handicap e disabili, ecc.
- q) All'uopo l'Associazione e i propri Organismi di Base, dalle sezioni zonali ai circoli, potranno ricorrere ,su apposita richiesta al Ministero della Difesa, all'ausilio di giovani che, in alternativa al servizio militare obbligatorio abbiano optato per il "servizio civile";
- r) svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra indicate e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare e quant'altro utile per la realizzazione diretta ed indiretta dei fini sociali.
- s) collaborare con gli enti territoriali e su delega degli stessi alla realizzazione di studi, convegni, coordinamenti organizzativi e gestionali di parchi tematici per l'avviamento e la crescita del turismo in ambiti territoriali bisognevoli di stimoli e contributi per la crescita e lo sviluppo occupazionale dei loro abitanti, e quant'altro a

ciò simile.

TITOLO II **MEZZI DI AZIONE**

Art. 6)

L'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi provvede:

- a) alla istituzione di circoli ricreativi di locali di ritrovo, di biblioteche, scuole, campeggi, soggiorni, organizzazione di viaggi, convegni iniziative per scambi culturali, mostre di pittura, di sculture e fotografiche, rassegne cinematografiche, rassegne teatrali, palestre, piscine, luoghi attrezzati per attività sportive ,circuiti per attività collegate all'ippica, iniziative per le riabilitazioni motorie e quant'altro v'è di esigenza ed utilità ai soci: nell'ambito degli scopi primordiali dell'Associazione. Tali iniziative saranno attuate anche a favore di quant'altri avessero bisogno
- b) assistere i soci con provvidenze tecniche normative e legali;
- c) alla pubblicazione di un giornale e materiale di propaganda;
- d) aderire ad Associazioni o Enti, che perseguitano scopi e fini corrispondenti a quelli di PATTO CRISTIANO ESTESO;
- e) accogliere adesioni (affiliazioni) di altre associazioni, comitati od altre organizzazioni di gruppi di cittadini aventi una finalità comune ed affine;
- f) alla istituzione di Sezioni - Club, e/o affiliate, nonché strutture periferiche

TITOLO III **REALTA' ED OPERATIVITA' DELL' ASSOCIAZIONE**

Art. 7)

L'Associazione trova la propria tutela giuridica nel disposto dell'art. 1 della Carta Costituzionale, che recita "... i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazioni, per i fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale..." e queste disposizioni, a loro volta, vanno coordinate con l'art della stessa Costituzione laddove è stabilito che "... la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove egli svolge la "Sua Personalità" dall'art. 33 della Costituzione "... l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.. " nonché di quanto sancito dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali..." (G.U. 24/09/1952 n. 221) divenuta legge dello Stato Italiano (legge 04 agosto 1955 n. 848) con particolare riferimento all'art. 11, I cpv. "... ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione...", all'art. 14 "... il godimento dei diritti e le libertà riconosciute nella presente Convenzione devono essere assicurati, senza distinzione alcuna ..." e all'art. 19 "... al fine di assicurare il rispetto degli impegni presi...omissis...viene istituita: a) una Commissione Europea per i Diritti dell'Uomo ... b) una Corte Europea per Diritti dell'Uomo ..."; ed infine con gli artt. 14 - 42 del Codice Civile concernenti la disciplina delle Associazioni. Per quanto non previsto nel presente statuto, e nel suo regolamento, valgono le norme di legge vigenti in materia ed in particolare le norme di cui alla legge 266/91 e 383/2000.

L'Associazione gode di tutte le facilitazioni previste dalla legge nonché dalle provvidenze generali e speciali concesse a quanti operanti alla luce de predetto cpv.

TITOLO IV **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 8)

Sono Organi dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) Consiglio Consultivo Nazionale
- d) Consiglio Sezionale.

TITOLO V **ASSEMBLEA – SOCI**

Art. 9)

L'Assemblea dei Soci, composta da tutti i soci dell'Associazione che si distinguono in tre categorie:

- a) soci fondatori: sono quelli che hanno dato vita all'Associazione e quelli che hanno partecipato alla presente assemblea
- b) soci ordinari: sono quelli che hanno superato il periodo di aspirantato ed hanno ottenuto una valutazione a divenirne tali;
- c) soci provvisori o aspiranti soci ordinari: sono quelli che intendono intraprendere la vita attiva dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione, deve portarsi presso una delle strutture periferiche, o Sezioni, Club e/o affiliate della medesima ed avanzare istanza comunicando le proprie generalità anagrafiche complete.

Per i minori v'è obbligo di assenso, seppur tacito, da parte di coloro che esercitano la patria potestà.

Il Responsabile di tale struttura, consentirà la permanenza in tali locali all'aspirante socio, ma senza ammetterlo ad usufruire dei servizi ivi dispensati, siano essi sociali, ricreativi o assistenziali al solo scopo di far meglio conoscere le finalità ed operatività dell'Associazione; tale possibilità di accesso non potrà superare un periodo massimo di giorni dieci.

Trascorso tale periodo; e comunque previa sommaria istruttoria, ad esso istante verrà consegnata una tessera a socio provvisorio ammettendolo provvisoriamente a partecipare attivamente alle attività associative, niuna esclusa, il tutto per un periodo necessario al fine di consentire alla Presidenza del PATTO CRISTIANO ESTESO di svolgere ulteriore istruttoria per l'ammissione definitiva di esso aspirante a socio ordinario.

I soci siano essi ordinari o provvisori, in regola con i contributi sociali, hanno" diritto al voto per l'approvazione del bilancio annuale preventivo, del rendiconto annuale economico e finanziario dell' 'Associazione, alla modifica delle norme Statutarie e Regolamentari della medesima, alla elezione dei membri del Consiglio Sezionale

(purché maggiorenni), nonché partecipare attivamente alle direttive operative delle attività sociali,

I minorenni esercitano tale facoltà facendosi rappresentare validamente da uno dei genitori esercenti la potestà o da un socio maggiorenne. A carico del socio (sia esso ordinario o provvisorio) graverà una quota associativa che di anno in anno sarà determinata dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, sentito il Consiglio medesimo.

Al socio "provvisorio" non ammesso alla qualifica di "ordinario" verrà restituito quanto versato. Si perde la qualifica di socio per dimissione, morosità o radiazione, alla quale si darà luogo in caso di indegnità ed a carico di chi non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, o a carico di chi in qualche modo danneggia moralmente e materialmente l'Associazione, ed a carico di chi senza giusti motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Nei casi di cui sopra il Presidente del Consiglio Direttivo, con propria iniziativa o a seguito di segnalazione da parte di chi vi abbia interesse, provvede a censurare tale condotta con affissione all'albo della Sede per giorni quindici consecutivi della relativa diffida di esclusione.

Il socio che si riterrà lesa da tale iniziativa potrà far valere ogni suo diritto inviando memorie difensive al Consiglio Direttivo, entro ulteriori giorni trenta dalla scadenza del termine di cui sopra. Il Consiglio Direttivo esprimerà un proprio parere con motivazione, rimettendo il tutto al Presidente il quale si pronuncerà definitivamente e inappellabilmente.

Tutti i soci eleggono domicilio presso la Sede legale dell'Associazione per ogni qualsiasi comunicazione.

L'Assemblea dei soci elegge tra i soci maggiorenni il Consiglio Direttivo e il suo Presidente, approva entro il 30 Novembre di ciascun anno il bilancio preventivo del successivo esercizio, ed entro Aprile il rendiconto economico finanziario di fine esercizio, fa proposte in ordine all'operatività dell'Associazione, delibera sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo e su tutto quanto altro ad essa demandato per Legge o Statuto.

La convocazione dell'Assemblea dei soci avverrà a seguito di affissione dell'avviso di convocazione all'Albo della Sede legale da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Essa Assemblea si riunisce in ogni caso alla scadenza del mandato membri del Consiglio Direttivo o del Presidente, o dimissioni dei medesimi;

può essere convocata altresì a norma dell'art. 20 del Codice Civile, su domanda firmata da almeno un decimo dei soci. Il Consiglio Direttivo può riunire l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Il Consiglio Direttivo, se lo riterrà utile, potrà autorizzare i Consigli Sezionali e/o Responsabili delle strutture periferiche o affiliate, ad indire autonome assemblee presso i locali di loro pertinenza, a cui parteciperanno tutti i soci aventi diritto che frequentano tale Sodalizio, per raccogliere i voti su fatti d'interesse dell'intero Corpo Sociale niuno escluso. In tal caso il Consigliere Sezionale rimetterà al Consiglio Direttivo entro giorni 10 l'esito dell'assemblee accompagnando il tutto con relazione

d regolarità. Se v'è richiesta preliminare, l'espressione del voto potrà avvenire anche per acclamazione.

L'Assemblea dei Soci delibera altresì sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio associativo (che andrà a favore di Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge), e decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente riterrà opportuno di sottoporre al suo voto. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza fisica del sessanta per cento dei soci, ed in seconda convocazione da tenersi trascorse due ore dalla prima, con la presenza degli intervenuti, qualsiasi sia il numero. Essa Assemblea delibera a maggioranza dei presenti e le delibere validamente prese vincolano anche gli assenti. Tutti gli atti dell'Associazione hanno pubblicità con la loro affissione presso l'Albo della sede legale per quindici giorni consecutivi, a cura del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI **CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

Art. 10)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo reggente ed amministrativo dell'Associazione, formato dal Presidente e da otto Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci ed è caratterizzato da "irresponsabilità personale e senza obbligo di rendiconto".

Tutti gli incarichi sono onorari, e non costituiscono, nè costituiranno per il futuro, alcun rapporto di subordinazione nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile. Esso è regolarmente costituito quando vi partecipa almeno la maggioranza dei suoi componenti. Esso si riunisce ogni qualvolta si ravveda la necessità e sempre su convocazione del Presidente.

Esso si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti del Consiglio medesimo o da un decimo di tutti i soci o da un decimo di tutti i soci Responsabili delle strutture periferiche o Sezioni-Club e/o affiliate dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predisponde, entro il 30 Settembre di ciascun anno, il bilancio preventivo del successivo esercizio; entro il 28 febbraio il rendiconto annuale patrimoniale, economico e finanziario dell'Associazione, redige la relazione morale e tecnica sull'attività dell'anno solare trascorso da sottoporre all'Assemblea dei soci; intraprende la istruttoria per decidere sull'ammissione o espulsione dei soci; dà pareri sull'opportunità o meno di aprire nuove strutture periferiche o Sezioni-Club e/o affiliate dell'Associazione; redige i regolamenti che regolano la vita interna delle strutture periferiche o Sezioni-Club e/o affiliate che ne sono sprovvisti e sostituisce quelli in contrasto con i fini; stabilisce la quota annua a carico dei soci, alla quale, in uno ai contributi volontari, si applica la non trasmissibilità (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e la non rivalutabilità delle stesse; esegue delibere dell'assemblea dei soci e cura, in genere, gli affari di amministrazione.

Esso convoca l'Assemblea dei soci, da indirsi almeno una volta all'anno, in mancanza di convocazione l'assemblea generale dei soci si svolgerà in prima

convocazione alle ore 10,00 del primo sabato del mese di febbraio ed in seconda convocazione alle ore 12,00 dello stesso giorno. Esso convoca, inoltre, l'Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario, cura la "pubblicità" degli atti Sociali. Amministra il patrimonio sociale, e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.

Art.11)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il rappresentante legale dell'Associazione, ad esso spetta la firma sociale e di trattare con i terzi a nome e conto dell'Associazione medesima; adotta provvedimenti necessari per il funzionamento dei servizi dell'associazione, promuove e delibera definitivamente la istituzione di strutture periferiche e Sezioni-Club e/o affiliati dell'Associazione, e la prima nomina dei rispettivi soci Responsabili ed eventuale loro revoca, il tutto in via definitiva ed inappellabile.

Decide sulle adesioni dell'Associazione.

Assume e licenzia il personale dipendente curandone i rapporti e le retribuzioni.

In sua assenza o impedimento giustificato e motivato, questi è sostituito provvisoriamente da un Consigliere dallo stesso delegato.

Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ogni facoltà decisoria definitiva ed inappellabile per questioni che non sono di competenza dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può intraprendere ogni qualsiasi istruttoria presso le competenti Autorità dello Stato al fine di ottenere il Riconoscimento Giuridico dell'Associazione, ed eventuali modifiche allo Statuto se richieste.

Il Consiglio Direttivo deve essere composto da persone di provata moralità.

ART.12)

PRESIDENTE ONORARIO DEL MOVIMENTO

Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Per la nomina al predetto incarico si deve tener conto delle capacità morali, professionali, del soggetto segnalato, nonché la sua comprovata azione a favore del Movimento. Lo stesso può essere scelto anche tra i non soci ed all'accettazione della sua nomina non è tenuto a pagare la quota associativa. Al presidente onorario possono essere affidati dal CDN, su proposta del Presidente, incarichi speciali per i quali ha diritto al rimborso delle spese. Il Presidente Onorario partecipa a tutte le riunioni del CDN, ha facoltà di proposta e di intervento.

ART.13)

COORDINATORE REGIONALE

Il Coordinatore Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o con deliberazione dell'Assemblea dei soci. Lo stesso rappresenta nella Regione il Movimento e segue gli indirizzi emanati dal CD e le disposizioni del Presidente.

TITOLO VII

CONSIGLIO SEZIONALE

Art. 14)

Ogni Sezione o Club è retto da un Consiglio Sezionale formato da un Socio Responsabile (originariamente nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo contestualmente alla istituzione della Sezione-Club e/o affiliata) e da due Consiglieri eletti tra i soci, o aspiranti soci, che frequentano tale struttura, purché maggiorenni. Ogni iniziativa Sociale deve avere ampia trasparenza in modo da coinvolgere tutti gli appartenenti.

Ad essi è demandato il compito di gestire con piena autonomia amministrativa, organizzativa e fiscale il sodalizio con proprio fondo comune (costituito da quote sociali e/o da contributi volontari dei soci di appartenenza, alle quali si applica la intrasmissibilità, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità degli stessi e dagli utili derivanti da eventuali iniziative social e/o economiche intraprese ed ha autonomo rendiconto economico e finanziario.

Ad esso Consiglio Sezionale è demandato il compito di istruire preliminarmente le istanze degli aspiranti soci ed provvedere a trasmettere al Consiglio Direttivo le medesime con parere e relazione circa la loro provvide autonomamente ad intraprendere tutte quelle iniziative sociali non in contrasto allo Statuto e che non sono di competenza degli altri Organismi dell'Associazione, richieste dai soci delle Sezioni-Club e/o affiliate di appartenenza. A fine esercizio inviano entro il mese di Febbraio al Consiglio Direttivo copia della relazione sul rendiconto annuale economico e finanziario, da chiudere entro il 31 Dicembre, e sulle attività svolte.

Art.15)

Il Consiglio Sezionale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Gli incarichi sono onorari.

Tali ruoli non costituiscono e non costituiranno per il futuro, alcun rapporto di subordinazione nei confronti dell'Associazione. Tutte le comunicazioni sociali sono validamente eseguite con l'affissione dell'Atto sociale da discutere per quindici giorni consecutivi nella bacheca della struttura sociale. Le deliberazioni validamente prese vincolano anche gli assenti. Tutte le contestazioni tra i soci di appartenenza della struttura associativa periferica ed il Consiglio Sezionale saranno trattate, insindacabilmente, dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione. In caso di scioglimento e/o cessazione di attività della struttura, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, saranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art.16)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SEZIONALE

Il Presidente del Consiglio Sezionale è il rappresentante legale del Sodalizio di cui ha nomina.

E' legittimato a richiedere ogni qualsiasi Autorizzazione Amministrativa od altro, per rendere lecita le operatività del Sodalizio di appartenenza, come pure ad espletare

tutte le formalità presso le competenti Autorità siano esse Amministrative che fiscali, a firmare contratti di fornitura ecc., con esclusione quindi di ogni ingerenza o responsabilità, niuna esclusa, da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione e delle altre istituzioni sociali.

Per tali fatti giuridici esso socio Responsabile provvede ad ottemperare in proprio ed autonomamente a tutte le obbligazioni reddituali, fiscali, tributarie ed amministrative, scaturenti da tali iniziative e/o transazioni economiche intraprese nella struttura di propria competenza.

TITOLO VIII **DISPOSIZIONI FINALI E PATRIMONIO**

Art.17)

Ogni necessità normativa dell'associazione, non contemplata nel presente statuto farà parte del regolamento di esecuzione che predisporrà ed approverà il Consiglio direttivo nazionale il cui articolato e le cui variazioni saranno portate a conoscenza dell'assemblea generale.

Art. 18)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di associazione;
- b) da eventuali contributi dello Stato, Enti o persone;
- c) da eventuali contributi volontari dei soci;
- d) da lasciti o donazioni pervenute all'Associazione;
- e) dai beni acquistati con i fondi dell'Associazione;

TITOLO IX **ESERCIZI FINANZIARI - RENDICONTO**

Art. 19)

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 Dicembre di ogni anno, ed entro quattro mesi da detta chiusura il Consiglio Direttivo, esaminati altresì i rendiconto economici e finanziari pervenuti dalle Sezioni-Club e/o affiliate o strutture periferiche, e rimette il rendiconto economico finanziario all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

L'utile annuo è destinato per un decimo alla costituzione di un fondo di riserva e per il rimanente al conseguimento dei fini dell'Associazione in conformità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sentiti i soci Responsabili delle Sezioni -Club e/o affiliate o strutture periferiche ed Organismi affiliati, e le proposte dei soci.

Art. 20)

E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

TITOLO X SCIoglimento

Art. 21) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori deliberando sulla devoluzione del patrimonio, che andrà a favore di Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.